

**PROSPETTO CONTRIBUTI DOVUTI DALLE COOPERATIVE**  
(escluse le Banche di credito cooperativo)  
**PER LE REVISIONI**  
**BIENNIO 2015/2016 (da versare entro il 29 giugno 2015)**  
**PARAMETRI Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 o nel corso del 2014**  
**D.M. 20 gennaio 2015**

Soggetti/parametri	Categoria a	Categoria b	Categoria c	Categoria d	Categoria e
Numero soci	fino a 100	da 101 a 500	superiore a 500	superiore a 500	superiore a 500
Capitale sociale sottoscritto euro	fino a 5.160,00	superiore a 5.160,00 fino a 40.000,00	superiore a 40.000,00	superiore a 40.000,00	superiore a 40.000,00
Valore della produzione (lett. A, art.2425 c.c.) euro <sup>1</sup>	fino a 75.000,00	superiore a 75.000,00 fino a 300.000,00	superiore a 300.000,00 fino a 1.000.000,00	sup. a 1.000.000,00 fino a 2.000.000,00	superiore a 2.000.000,00
<b>Contributi ordinari base</b>					
- Cooperative non rientranti nelle successive classificazioni	€ 280,00	€ 680,00	€ 1.350,00	€ 1.730,00	€ 2.380,00

<sup>1</sup> Per le cooperative edilizie di abitazione per “fatturato” deve intendersi il “Valore della produzione” di cui all’aggregato A) del conto economico. Il decreto 7 febbraio 2013 prevede espressamente che il “fatturato” per le coop edilizie sia determinato prendendo a riferimento il **maggior valore** tra i seguenti:

- l’incremento di valore dell’immobile rilevato nelle voci **BII** (trattasi delle voci delle immobilizzazioni materiali costituite da terreni e fabbricati utilizzate solitamente dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa per rilevare gli immobili nella loro disponibilità) e **CI** (con riferimento alla voce relativa agli immobili merce delle cooperative a proprietà divisa, ricompresi nelle rimanenze) dello Stato Patrimoniale di cui all’art. 2424 c.c. [l’incremento di valore per il bene immobilizzato (voce BII) o per il bene merce (voce CI) va individuato ponendo a confronto il dato rilevato nel bilancio di riferimento, quello cioè chiuso al 31 dicembre 2014 con quello iscritto nel bilancio precedente al 31 dicembre 2013];
- e
- il valore della produzione di cui all’aggregato A) di Conto Economico di cui all’ art. 2425 c.c.

Soggetti/parametri	Categoria a	Categoria b	Categoria c	Categoria d	Categoria e
- Cooperative che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine per il pagamento del contributo (29 giugno 2015) <sup>2</sup>	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00
<b>Cooperative edilizie di abitazione</b>					
<b>Non iscritte</b> all'Albo nazionale qualora <u>non</u> sussista alcuna delle condizioni di cui all'art. 15, L. n. 59/1992 <sup>4</sup>	€ 280,00 (più il 10%: € 28,00) <sup>3</sup>	€ 680,00 (più il 10%: € 68,00) <sup>3</sup>	€ 1.350,00 (più il 10%: € 135,00) <sup>3</sup>	€ 1.730,00 (più il 10%: € 173,00) <sup>3</sup>	€ 2.380,00 (più il 10%: € 238,00) <sup>3</sup>
<b>Non iscritte</b> all'Albo nazionale, qualora <u>sussista</u> una delle condizioni di cui all'art. 15, L. n. 59/1992 <sup>4</sup>	€ 420,00 (più il 10%: € 42,00) <sup>3</sup>	€ 1.020,00 (più il 10%: € 102,00) <sup>3</sup>	€ 2.025,00 (più il 10%: € 202,50) <sup>3</sup>	€ 2.595,00 (più il 10%: € 259,50) <sup>3</sup>	€ 3.570,00 (più il 10%: € 357,00) <sup>3</sup>
<b>Iscritte all'Albo nazionale</b> , qualora <u>non</u> sussista alcuna delle condizioni di cui all'art. 15, L. n. 59/1992 <sup>4</sup> e che non abbiano nemmeno mai realizzato o avviato un programma edilizio	€ 280,00 (più il 10%: € 28,00) <sup>3</sup>	€ 680,00 (più il 10%: € 68,00) <sup>3</sup>	€ 1.350,00 (più il 10%: € 135,00) <sup>3</sup>	€ 1.730,00 (più il 10%: € 173,00) <sup>3</sup>	€ 2.380,00 (più il 10%: € 238,00) <sup>3</sup>
<b>Iscritte all'Albo nazionale</b> , qualora <u>non</u> sussista una delle condizioni di cui all'art. 15, L. n. 59/1992 <sup>4</sup> ma abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio	€ 420,00 (più il 10%: € 42,00) <sup>3</sup>	€ 1.020,00 (più il 10%: € 102,00) <sup>3</sup>	€ 2.025,00 (più il 10%: € 202,50) <sup>3</sup>	€ 2.595,00 (più il 10%: € 259,50) <sup>3</sup>	€ 3.570,00 (più il 10%: € 357,00) <sup>3</sup>
<b>Iscritte all'Albo nazionale</b> , qualora <u>sussista</u> una delle condizioni di cui all'art. 15, L. n. 59/1992 <sup>4</sup>	€ 420,00 (più il 10%: € 42,00) <sup>3</sup>	€ 1.020,00 (più il 10%: € 102,00) <sup>3</sup>	€ 2.025,00 (più il 10%: € 202,50) <sup>3</sup>	€ 2.595,00 (più il 10%: € 259,50) <sup>3</sup>	€ 3.570,00 (più il 10%: € 357,00) <sup>3</sup>

<sup>2</sup> Qualora la cooperativa rientri nelle successive classificazioni, si applica la contribuzione, maggiorata, comunque della categoria a)

<sup>3</sup> La quota di contributo corrispondente al 10% , in quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico, deve essere versata esclusivamente con modello F24 con il codice tributo 3011

<sup>4</sup> Trattasi dei seguenti parametri:

- valore della produzione (totale lettera A, art. 2425 c.c.) non inferiore a € 27.070.247,88
- detenzione di partecipazioni di controllo in srl e/o spa
- riserve indivisibili superiori a € 4.000.000
- prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a € 2.000.000.

Soggetti/parametri	Categoria a	Categoria b	Categoria c	Categoria d	Categoria e					
<b>Cooperative sociali</b>	€ 364,00	€ 884,00	€ 1.755,00	€ 2.249,00	€ 3.094,00					
<b>Altre cooperative e loro consorzi soggetti a revisione annuale in presenza di una delle seguenti ipotesi</b>										
- valore della produzione (totale lettera A, art. 2425 c.c.) non inferiore a € 27.070.247,88 <sup>5</sup> o	}									
- con partecipazioni di <u>controllo</u> in srl e/o spa <sup>6</sup> o						€ 420,00	€ 1.020,00	€ 2.025,00	€ 2.595,00	€ 3.570,00
- con riserve indivisibili superiori a € 4.000.000 <sup>7</sup> o										
- con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a € 2.000.000 <sup>7</sup>										

<sup>5</sup> Si segnala che l'importo del "fatturato" di cui all'art. 15, comma 1, della legge 59/1992 – o meglio "Valore della produzione" – è ottenuto rivalutando il precedente limite di € 25.187.835,97 con l'applicazione delle percentuali di variazione degli indici ISTAT per il triennio 2010/2012 (1,6% per il 2010, 2,7 % per il 2011, 3 % per il 2012).

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, della legge 59/1992.

<sup>7</sup> Limite previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 2/8/2002, n. 220.